COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

97.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

LA PENNA ed altri: Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti la classificazione dei motoveicoli (3959) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 5, 6, 7, 8

BAGHINO CESCO GIULIO 5, 6, 7, 10

BERNARDI GUIDO 10

LUCCHESI PINO, *Relatore* 3, 5, 7, 8

POTÌ DAMIANO 10

RICCARDI ADELMO 4

RIDI SILVANO 10

SANTONASTASO GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 7, 8

Votazione segreta:

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 10

Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):

FAUSTI ed altri: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans (1437) 11

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

UGO GRIPPO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge La Penna ed altri: Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti la classificazione dei motoveicoli (3959).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati La Penna ed altri: «Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti la classificazione dei motoveicoli ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

PINO LUCCHESI, *Relatore.* I colleghi ricorderanno che nel corso della precedente riunione si era stabilito di procedere ad una consultazione di funzionari del Ministero dei traporti e di rappresentanti di alcune aziende potenzialmente interessate, più di altre, alla realizzazione del nuovo mezzo di circolazione previsto nel provvedimento in esame, denominato « quadriciclo », anche per valutare l'impatto di questo nuovo mezzo di trasporto rispetto alla normativa attuale, e verificarne la sua compatibilità con le direttive comunitarie e con le normative di altri paesi europei, e della Francia in particolare, ove è già stata avviata una regolamentazione in merito a questa ipotesi di nuovo veicolo.

Dai confronti approfonditi con i responsabili del Ministero dei trasporti e delle strutture produttive interessate è emersa l'opportunità di una migliore definizione della ipotesi normativa relativa al veicolo in questione. È stato predisposto, pertanto, un testo che modifica in modo sostanziale l'articolo 2 della proposta di legge La Penna ed altri, e per rendersi conto della entità della modificazione credo sia molto utile richiamare il testo dell'articolo 2 della proposta di legge, confrontandolo poi con quello dell'emendamento interamente sostitutivo. Dunque, l'articolo 2 della proposta di legge La Penna recita: « 1. L'articolo 25 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente: Articolo 25 – Motoveicoli. — I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in: *a)* motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone; *b)* motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; *c)* quadricicli a motore; veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada

piana una velocità massima fino a 80 chilometri/ora: *d)* motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; *e)* motoveicoli a tre o quattro ruote per trasporto promiscuo di persone e di cose; *f)* motoveicoli a tre o quattro ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 26. 2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. 3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2.500 chilogrammi ».

L'emendamento interamente sostitutivo che presento è il seguente:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 25 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Motoveicoli).* — I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;

b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

c) quadricicli a motore; veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone, di cose, promiscuo di persone e cose, trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri/ora;

d) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

e) motoveicoli a tre o quattro ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 26.

2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza.

3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2.500 chilogrammi ».

2. 1.

Questa, ripeto, è l'innovazione che sottopongo all'attenzione della Commissione. Si tratta – come si può vedere – di una modifica necessitata da una situazione di reale crisi del settore della costruzione dei motoveicoli e dei ciclomotori. Più in generale è la stessa proposta di legge che, se approvata rapidamente – come mi auguro e raccomando – rappresenta una risposta normativa soddisfacente alla crisi del settore.

ADELMO RICCARDI. Signor presidente, onorevoli colleghi, condivido senz'altro le argomentazioni e le considerazioni contenute nella relazione dell'onorevole Lucchesi nonché la modifica, cui ha testé fatto riferimento, di un articolo del codice della strada. Desidero fare un'osservazione di carattere generale che vale sia per questa proposta di legge, che prevede di inserire nella circolazione stradale un vettore di tipo nuovo, sia per altre tematiche che la Commissione si trova ad affrontare. La normativa in oggetto porrà problemi anche per quanto riguarda altri aspetti del settore del trasporto: mi riferisco all'esigenza di una legislazione che proceda di pari passo con lo sviluppo della tecnologia. Non affronto il problema dei TIR, limitandomi ad osservare che, di fronte alla tendenza al contenimento dei limiti di velocità, si autorizzano le fabbriche a costruire mezzi che superano di gran lunga i limiti imposti. Vi è un intreccio, un rapporto concreto tra lo sviluppo delle tecnologie e la capacità del legislatore di pilotarle, inserendole nel processo reale di sviluppo della società. Di fronte al fascino del mezzo che ha sempre più presa sull'utente, vi è il problema dei consumi, dell'inquinamento, della sicurezza.

Dichiarandomi favorevole all'approvazione del provvedimento, sottolineo la necessità di non trovarci più nella condizione di ricevere dal ministro dei lavori pubblici « lezioni » così frequenti in ordine al rapporto tra potenza, qualità dei mezzi e sistema legislativo.

Colgo quest'occasione per invitare la Commissione a riflettere sui punti di arretratezza che la nostra legislazione presenta, per un equilibrato rapporto tra sviluppo della tecnologia e leggi, considerando prioritariamente i problemi della sicurezza, dei consumi, dell'inquinamento.

CESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo la sospensione della seduta per meglio valutare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal relatore ed arrivare più celermente all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta, per consentire ai commissari una riflessione sulle modifiche da apportare alla proposta di legge.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. La sospensione dei nostri lavori ha permesso ai commissari, con il fattivo contributo del rappresentante del Governo, di migliorare il testo della proposta di legge.

In particolare, gli articoli 2, 5, 6 e 7 verrebbero modificati come risulta dai seguenti emendamenti, che contestualmente presento alla Commissione:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 25 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Motoveicoli)*. — I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;

b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

d) motoveicoli a tre o quattro ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 26.

e) quadricicli a motore; veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone e di cose, promiscuo di persone, cose, trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri/ora.

2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza.

3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2.500 chilogrammi ».

2. 2.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare con proprio decreto l'articolo 160 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, fermo restando che il limite di velocità prescritto dall'articolo 24 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per i ciclomotori è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Detto limite viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione retta (massa chilogrammi 70±5) senza ausilio di pedali.

5. 1.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

ART. 6.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare con proprio decreto l'articolo 190 del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 della presente legge per estendere le prove ivi previste ai motoveicoli a quattro ruote.

6. 1.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

ART. 7.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a modificare con proprio decreto il numero 10 dell'articolo 221 del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 della presente legge, fermo restando che le verifiche e le prove di omologazione del veicolo carrozzato riguardano la verifica in piano delle masse a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi.

7. 1.

Ritiro, naturalmente, il mio emendamento 2. 1, sostitutivo dell'articolo 2, già presentato precedentemente.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

1. I motoveicoli a quattro ruote di cui all'articolo 2, lettera *e)*, della presente legge non sono soggetti alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1973, n. 942, concernente la ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea.

8. 01.

CESCO GIULIO BAGHINO. Ritengo che l'articolo 5 andrebbe nuovamente riformulato per ricomprendervi anche il richiamo all'articolo 24 del codice della strada, come modificato dal provvedimento in discussione. Le riformulazioni dovrebbero indicare tutto ciò che abbiamo modificato, mentre invece in questo caso le modifiche fanno riferimento non all'articolo 24 del testo unico, ma solo all'articolo 160 del regolamento di esecuzione. Dobbiamo considerare che gli articoli 24 e 25 del testo unico sono stati sostituiti, per cui gli articoli 160 e 190 del regolamento di esecuzione fanno riferimento ad articoli modificati.

Inoltre, ritengo che il punto di cui alla lettera *e)* dell'articolo 2 non sia molto chiaro nel definire i quadricicli a motore come « veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone, di cose, promiscuo di persone e cose ». Si dovrebbe parlare di « uso esclusivo di cose ».

PRESIDENTE. Circa i riferimenti normativi di cui all'articolo 5, concordo con la sua osservazione, onorevole Baghino. Per altro, si tratta di questione che potrebbe essere risolta nell'ambito del coordinamento formale. Circa l'altra sua osservazione ricordo che nella formulazione originaria il trasporto di persone e di cose era definito « non contemporaneo », mentre ora l'aggettivo è stato eliminato.

CESCO GIULIO BAGHINO. Al punto *c)*, concernente i motoveicoli a tre ruote, si parla di trasporto non contemporaneo di persone e di cose; la stessa formulazione potrebbe essere utilizzata al punto *e)* per la definizione del quadriciclo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Osservo soltanto che la formulazione di cui alla lettera *c)* dell'articolo 5, divenuta lettera *e)* nel mio emendamento 5. 1, è frutto di ampia discussione, per cui ritengo che sia preferibile ad ogni altra.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Concordo con il parere espresso dal relatore; il Governo, infatti, ritiene il testo del provvedimento, nella versione risultante dagli emendamenti proposti dal relatore, soddisfacente e rispondente alle esigenze dei settori produttivi italiani per quanto riguarda questo sistema di trasporto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostitutito dal seguente:

« ART. 24. – *(Ciclomotori)*. — Ciclomotori sono i veicoli con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;

b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri/ora.

2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. L'articolo 25 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Motoveicoli)*. — I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;

b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

c) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri/ora;

d) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

e) motoveicoli a tre o quattro ruote per trasporto promiscuo di persone e di cose;

f) motoveicoli a tre o quattro ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 26.

2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza.

3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2.500 chilogrammi ».

A questo articolo è riferito l'emendamento 2. 2 del relatore, interamente sostitutivo, di cui è già stata data lettura. L'onorevole Baghino ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 2 del relatore, lettera e), *sostituire le parole:* di persone, di cose *con le seguenti:* esclusivamente di persone, esclusivamente di cose.

0. 2. 2. 1

PINO LUCCHESI, *Relatore.* Esprimo parere contrario al subemendamento Baghino 0. 2. 2. 1.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore 2. 2 e contrario al subemendamento Baghino 0. 2. 2. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Baghino 0. 2. 2. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1959, n. 393, è sostituita dalla seguente:

« Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in: ».

(È approvato).

ART. 4.

1. Il primo periodo del settimo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente: « Sono abilitati a guidare motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psico-fisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 160 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, il limite di velocità prescritto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per i ciclomotori è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Detto limite viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione retta (massa chilogrammi 70±5) senza ausilio di pedali.

A questo articolo è riferito l'emendamento 5. 1 del relatore, di cui è già stata data lettura.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Ad integrazione di quanto previsto dal numero 3) dell'articolo 190 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959, le prove ivi previste sono estese ai motoveicoli a quattro ruote.

A questo articolo è riferito l'emendamento 6. 1 del relatore, di cui è già stata data lettura.

Pongo in votazione l'emendamento 6. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. A modifica di quanto previsto dal numero 10 dell'articolo 221 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1959 le verifiche e prove di omologazione del veicolo carrozzato riguardano la verifica in piano delle masse a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi.

A questo articolo è stato riferito l'emendamento 7. 1 del relatore, di cui è già stata data lettura.

Pongo in votazione l'emendamento 7. 1 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 8 è del seguente tenore:

ART. 8.

1. Per i fini di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 marzo 1974, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 chilometri orari come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei motoveicoli, dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine agricole.

A questo articolo è riferito l'articolo aggiuntivo 8. 01 del Governo, di cui ho già dato lettura. Presento altresì il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*ter*.

1. Il Ministro dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge al regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

8. 02.

Ricordo ai colleghi che abbiamo emendato gli articoli 5, 6 e 7 della proposta di legge in quanto abbiamo ritenuto anomalo che norme di regolamento venissero modificate da norme di legge. Abbiamo quindi previsto l'autorizzazione al ministro ad apportare le modifiche opportune al testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Per rendere più incisiva questa autorizzazione si rende per altro necessario fissare un termine entro il quale il ministro dovrà provvedere, e a tale scopo è appunto rivolto il mio articolo aggiuntivo 8. 02.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 01 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il mio articolo aggiuntivo 8. 02.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

CESCO GIULIO BAGHINO. Dichiaro, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, il voto a favore della proposta di legge in esame, di cui sono cofirmatario, volendo con ciò sottolineare l'adesione a tutti i miglioramenti della tecnologia, e soprattutto la solidarietà con aziende che hanno dovuto affrontare una serie di problemi – diminuzione delle vendite e quindi di lavoro – anche a causa dell'approvazione della legge sui caschi. Siamo pertanto favorevoli a questo provvedimento, che vede un positivo legame tra il potere legislativo ed esecutivo e le attività produttive.

GUIDO BERNARDI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano ad un provvedimento che risponde sia alle esigenze di un traffico sempre più differenziato, sia a quelle del risparmio energetico, senz'altro da condividere.

SILVANO RIDI. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge con l'auspicio che questa normativa consenta alla Piaggio di recuperare sul piano della produzione le quote di mercato perdute dopo la legge sui caschi, e di salvaguardare con sviluppi ulteriori i livelli di occupazione di tale impresa.

DAMIANO POTÌ. La normativa che ci accingiamo ad approvare risponde alle esigenze di una maggiore flessibilità ed articolazione dei mezzi di trasporto che l'industria italiana offre, in competizione notevole con i mercati internazionali. Siamo favorevoli alla proposta di legge n. 3959 così come modificata nel corso della discussione. Approvando questo provvedimento adeguiamo, finalmente, la nostra legislazione in materia alle direttive comunitarie. Desidero solamente aggiungere che le nuove disposizioni sul peso e sulla potenza dei motoveicoli e dei quadricicli, in genere, oltre a fornire un contributo di chiarezza normativa, rappresentano un positivo intervento in termini di livelli occupazionali. Per questa ragione, dichiaro, a nome del gruppo socialista, il voto favorevole sulla proposta di legge n. 3959.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge La Penna ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti la classificazione dei motoveicoli » (3959):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Baghino, Becchetti, Bernardi Guido, Borri, Cannelonga, Ciancio, Cominato, Gioia, Gradi, Grippo, Grottola, Laganà, La Penna, Lucchesi, Manca Nicola, Manchinu, Manna, Pernice, Potì, Proietti, Quieti, Riccardi, Ridi, Ronzani.

Rinvio del seguito della proposta di legge Fausti ed altri: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans (1437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fausti ed altri: « Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans ».

Propongo di rinviare a domani mattina alle 9,15 il seguito della discussione della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO